

Tabella di riscontro alle osservazioni scritte dei portatori di interesse.

Incontro conclusivo - Udine 16.10.2013

ZSC Forra del Torrente Cornappo

Zsc Torrente Lerada

ZSC Rio Bianco di Taipana e Granmonte

PORTATORE DI INTERESSE (Nome, Cognome, Ente o Associazione, protocollo di arrivo)	Edizione PDG	TIPO MISURA	CODICE MISURA	TESTO della MISURA	OSSERVAZIONE e PROPOSTA di MODIFICA	RISCONTRO ALL'OSSERVAZIONE sintesi motivazione	proposta MODIFICA misura	CORNAPPO	GRAN MONTE	LERADA
ARPA Prot. RAFVG DC Risorse rurali agroalimentari e forestali SCRI 8.6 n. 218946	Bozza agosto 2013	trasversale		Divieto di cattura, immissione, allevamento e detenzione di crostacei decapodi alloctoni dei generi Procambarus, Orconectes, Pacifastacus e Cherax (v. allegato CARTA DELLE MISURE DI REGOLAMENTAZIONE) Divieto di reintroduzione, introduzione e ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone (art. 12 DPR 357/1997)	Porre un divieto di cattura per specie alloctone non è indicato, anzi come per le specie vegetali la loro asportazione/contenimento potrebbe rendersi necessaria, qualora se ne rilevi la presenza, al fine di evitare meccanismi di competizione/sostituzione delle specie autoctone o e/o trasmissione di eventuali agenti patogeni alle popolazioni indigene. Piuttosto andrebbero opportunamente regolamentate le modalità e le tempistiche di prelievo sulla base del livello di nocività della specie in questione. Il divieto di immissione appare inoltre comunque già previsto nella misura RE29. Andrebbe chiarito che se per "allevamento e detenzione" s'intende all'interno del corpo idrico o in generale". La frase comunque andrebbe meglio esplicitata magari in un'apposita scheda delle azioni	Il problema dell'autorizzazione alla cattura dei decapodi alloctoni è, come noto, duplice. Da un lato può incentivarne l'immissione abusiva, dall'altro può comportare, da parte di raccoglitori non esperti o corretti, la cattura anche di individui delle specie autoctone. Per chiarire la misura, si può inserire il riferimento alle azioni di controllo, che svolte dall'ETP o da altri enti o professionisti autorizzati, è chiaramente possibile.	Modifica inserire il riferimento alle azioni di controllo, che svolte dall'ETP o da altri enti o professionisti autorizzati, è chiaramente possibile.	X	X	X
ARPA Prot. RAFVG DC Risorse rurali agroalimentari e forestali SCRI 8.6 n. 218946	Bozza agosto 2013	trasversale		Monitoraggio degli habitat di allegato I della direttiva Habitat secondo modalità e criteri definiti dal Programma regionale di monitoraggio degli habitat e delle specie Natura 2000; Monitoraggio delle specie di allegato II, IV e V della Direttiva Habitat e di allegato I della Direttiva Uccelli secondo modalità e criteri definiti dal Programma regionale di monitoraggio degli habitat e delle specie Natura 2000; Monitoraggio delle specie floristiche e faunistiche alloctone secondo modalità e criteri definiti dal Programma regionale di monitoraggio degli habitat e delle specie Natura 2000; Individuazione e applicazione di indicatori per la valutazione dell'efficacia delle misure, in funzione degli obiettivi conservativi del singolo Sito; Monitoraggio habitat	Nelle misure di monitoraggio si prevede sia il monitoraggio di habitat di cui allegato I della Direttiva Habitat (MR1) che di specie di cui agli allegati II, IV e V della Direttiva Habitat e di allegato I della Direttiva Uccelli (MR2) secondo modalità e criteri definiti Programma regionale di monitoraggio degli habitat e delle specie Natura 2000. Vengono inoltre previsti separatamente anche i monitoraggi di singoli habitat (es: habitat codice 9180, misura MR 5) e specie (es: Crex crex misura MR 6) già inclusi negli allegati sopra indicati. Tali misure potrebbero apparire ridondanti. Alla luce di quanto riportato nella scheda delle azioni andrebbe meglio specificato anche all'interno del Piano le motivazioni di tale scelta dettata dalla necessità di un maggior dettaglio delle azioni di monitoraggio per habitat e specie ritenuti di particolare interesse nel singolo sito	Il monitoraggio di tutti gli habitat e specie di interesse comunitario è misura dovuta in osservanza agli obblighi della Direttiva Habitat. Vengono poi specificati alcuni habitat/specie che meritano un'attenzione prioritaria. La specificazione non appare quindi ridondante ma utile allo scopo di finalizzare meglio i monitoraggi. Il motivo per cui vengono indicati alcuni habitat/specie invece che altri è ampiamente motivato nell'insieme dei documenti di piano e, in particolare, nella relazione	-	X	X	X

				<p>9180 *Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion; Monitoraggio specie dei prati stabili: <i>Lanius collurio</i>, <i>Crex crex</i> e <i>Caprimulgus europaeus</i>; Monitoraggio del successo riproduttivo di <i>Bubo bubo</i>; Monitoraggio mediante elettrostorditore delle specie ittiche; Monitoraggio di <i>Austropotamobius pallipes</i>, <i>A. torrentium</i> e <i>Procambarus clarkii</i> mediante nasse; Monitoraggio biologico e chimico delle acque del Torrente Cornappo; Individuazione delle possibili fonti di inquinamento ed eventuale loro successivo monitoraggio nel bacino idrografico del torrente Cornappo; Monitoraggio della chiroterofauna nelle cavità di attuale o potenziale accesso speleologico</p>	<p>piuttosto che dalla previsione di effettuare il monitoraggio con modalità diverse da quelle previste nel Programma regionale di monitoraggio.</p>					
<p>ARPA Prot. RAFVG DC Risorse rurali agroalimentari e forestali SCRI 8.6 n. 218946</p>	<p>Bozza agosto 2013</p>	<p>habitat</p>	<p>RE 42 RE 43 GA 27</p>	<p>FORESTE 9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 91K0 Foreste illiriche di <i>Fagus sylvatica</i> (Aremonio-Fagion) 91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinon)</p> <p>- Divieto di eseguire interventi selvicolturali secondo principi diversi dalla selvicoltura naturalistica di cui alla L.R. 9/2007; in vista di un dichiarato rischio di emergenza, si può provvedere all'autorizzazione di interventi o progetti eventualmente in contrasto con tale misura, in ogni caso previa verifica preliminare di significatività dell'incidenza</p> <p>- 9180*: divieto di governo a ceduo [...] 91L0: conversione ad alto fusto delle aree boscate governate a ceduo</p>	<p>Andrebbe chiarita la scelta di escludere dall'espresso divieto di governo a ceduo (misura RE 43) gli habitat di direttiva 91K0 e 91L0 considerati i principi sui quali si basa la selvicoltura naturalistica e quanto previsto dalla misura di gestione attiva GA 27 di conversione del ceduo ad alto fusto per l'habitat 91L0</p>	<p>Il governo a ceduo non è in contrasto con i principi della selvicoltura naturalistica ma rappresenta una forma di governo del bosco di antiche origini praticata soprattutto in boschi di latifoglie collocati in aree molto pendenti e dove comunque la gestione a fustaia e le successive utilizzazioni non sarebbero comunque possibili. La scelta di vietare il governo a ceduo per i boschi riferibili al codice 9180 (Aceri-Tiglieti, Aceri-Frassineti) e non ad esempio per le faggette (91K0) o i carpineti (91L0) è dovuta al fatto che si ritengono questi boschi di straordinario valore naturalistico con espressioni molto tipiche e rappresentative che il Piano, nei suoi diversi elaborati, ha più volte evidenziato ed enfatizzato. Per i carpineti, solitamente governati a ceduo, si ritiene comunque possibile la loro conversione ad altofusto senza che però diventi una misura di regolamentazione</p>	-	X	X	X

<p>ARPA Prot. RAFVG DC Risorse rurali agroalimentari e forestali SCRI 8.6 n. 218946</p>	<p>Bozza agosto 2013</p>	<p>trasversale</p>	<p>GA11</p>	<p>Aumento della portata rilasciata allo sbarramento di Debellis</p>	<p>L'azione viene prevista, secondo riportato nel documento azioni_piano_bozza_cornappo, in quanto "Le condizioni eutrofiche del Cornappo all'interno del SIC richiedono che nei periodi di magra, soprattutto estiva, venga aumentata la portata rilasciata allo sbarramento di Debellis". Visti lo stato di qualità sufficiente del corpo idrico e gli obiettivi di qualità previsti Direttiva 2000/60 CEE e dal D.Lgs. 152/2006 (raggiungimento/mantenimento del BUONO stato di qualità dei corpi idrici superficiali entro 2015) si ritiene tale misura appropriata. Considerato che le condizioni di trofia derivano presumibilmente da fonti di pressione ulteriori rispetto allo sbarramento, si suggerisce comunque di valutare, se possibile, la messa in atto di eventuali ulteriori azioni, volte alla riduzione/contenimento delle fonti di eutrofizzazione.</p>	<p>Nel piano si forniscono indicazioni al fine di sottoporre a valutazione di incidenza tutti i piani, progetti o interventi, da attuarsi a monte dell'area SIC, che possano modificare il regime o la composizione delle acque. Tale indicazione sembra cautelativa rispetto alla giusta istanza indicata nell'osservazione</p>	<p>-</p>	<p>X</p>		
<p>ARPA Prot. RAFVG DC Risorse rurali agroalimentari e forestali SCRI 8.6 n. 218946</p>	<p>Bozza agosto 2013</p>	<p>trasversale</p>	<p>GA4</p>	<p>Percorsi per la transumanza stagionale e per l'attività di pascolo vagante delle greggi: - divieto di transito e stazionamento di greggi in relazione alla presenza di habitat di allegato I della Direttiva Habitat considerati di particolare interesse, nonché nei periodi riproduttivi e nei siti di riproduzione delle specie di allegato II della Direttiva Habitat e di allegato I della Direttiva Uccelli, individuati dall'ente gestore del Sito in seguito ai risultati dei monitoraggi ...omissis...</p>	<p>il primo punto della misura sarebbe da ritenersi più di regolamentazione che non di gestione attiva</p>	<p>L'osservazione ha una sua ragionevolezza e in una prima fase era stata definita come misura RE. L'orientamento degli uffici regionali è stato tuttavia poi quello di mantenere come misure di regolamentazione solo quelle che potessero avere un riscontro cartografico preciso, cosa impossibile per la misura in esame</p>	<p>-</p>	<p>X</p>		

<p>ARPA Prot. RAFVG DC Risorse rurali agroalimentari e forestali SCRI 8.6 n. 218946</p>	<p>Bozza agosto 2013</p>	<p>trasversale</p>	<p>RE 26 RE 27</p>	<p>RE 26 a. Divieto di effettuare immissioni ittiche ad eccezione degli interventi di ripopolamento con soggetti appartenenti a specie autoctone provenienti da allevamento o da cattura nel medesimo corso d'acqua RE 27 Divieto di semina della Trota fario nel Rio Bianco</p>	<p>La trota fario non è ritenuta essere autoctona per la regione pertanto già inclusa al punto RE 26 a, quindi non si comprende l'opportunità di inserire la misura RE 27. Tra l'altro lasciare tale specifica indurrebbe a pensare che negli altri corsi d'acqua tale immissione è consentita. Va considerato che negli INDIRIZZI GESTIONALI E DI TUTELA DELLE SPECIE E HABITAT vi è il Divieto di reintroduzione, introduzione e ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone (divieto di cui all'art. 12 DPR 357/1997) - misura RE 36 Si suggerisce pertanto o di togliere la misura RE 27 o di indicare che il divieto riguarda tutto il territorio del SIC.</p>	<p>Si accoglie la giusta osservazione estendendo il divieto di semina della fario a tutte le acque del SIC. È stato inserita la misura RE27, specie specifica, in quanto l'alloctonia o autoctonia della trota fario è in realtà questione non ancora universalmente accettata. La misura è infatti volta a garantire i presupposti per la gestione conservativa della trota marmorata.</p>	<p>Modifica: inserire RE 27 Divieto di semina della Trota fario</p>		<p>X</p>
<p>ARPA Prot. RAFVG DC Risorse rurali agroalimentari e forestali SCRI 8.6 n. 218946</p>	<p>Bozza agosto 2013</p>	<p>trasversale</p>	<p>PD1</p>	<p>Promozione di una gestione ittica condivisa delle acque di confine (Rio Nero)</p>	<p>parrebbe opportuno venisse redatta una scheda ad hoc delle azioni presumibili che concorrono alla formazione della misura (obiettivo 5.3.2)</p>	<p>Le acque del SIC sono parte del più ampio bacino del Natisone. La gestione della materia è pertanto da affrontare a scala di bacino ed appare essere di competenza specifica dell'ETP.</p>			<p>X</p>